

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina **pubblica**.

Ditta: “**BLATTLER SUSANNA**” – Tuscania (VT) – Codice stazione **VT0166E**

Revoca Determinazione n. C0349 del 24-2-2006

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la propria Determinazione n. C0349 del 24-2-2006 con la quale:

- è stata rilasciata alla ditta “Allevamento Poggio Reale Purosangue Lusitano” l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina **privata**, sita in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino, per il quinquennio 2005/2009;
- è stato assegnato alla predetta stazione il codice **VT0153E**;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo il 21-8-2008 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 127553 del 21-8-2008, con la quale Blattler Susanna, titolare dell’”Allevamento Poggio Reale Purosangue Lusitano” sito in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I° snc, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina **pubblica**, sita in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I° snc;

VISTO il verbale del 10-12-2008, trasmesso dall'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 13935 del 2 febbraio 2009, con il quale l'apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, in favore della ditta Blattler Susanna, titolare dell'"Allevamento Poggio Reale Purosangue Lusitano" sito in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I° snc, ai sensi dell'articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.1;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto di provvedere ad autorizzare la sopra citata stazione di monta di naturale equina pubblica di cui alla predetta domanda presentata dalla ditta Blattler Susanna, titolare dell'"Allevamento Poggio Reale Purosangue Lusitano" sito in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I° snc;

RITENUTO, altresì, di **revocare** la propria Determinazione sopra richiamata n. C0349 del 24 febbraio 2006, e, per l'effetto, di **annullare** il codice identificativo VT0153E;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) di **rilasciare**, alla ditta "**BLATTLER SUSANNA**", nata a Roma il 10-5-1956 e residente in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I°, snc, C.F. BLTSNN56E50H501A, titolare dell'"Allevamento Poggio Reale Purosangue Lusitano" sito in comune di Tuscania (VT), Strada Formiconcino I°, snc, **l'autorizzazione** alla gestione della **stazione di monta naturale equina pubblica** ubicata presso il sopra citato Allevamento – partita IVA 10618880586;
- 2) **di prendere atto:**
 - a) che nella stazione operano i sotto indicati cavalli stalloni:
- n. 3 stalloni di razza *Purosangue lusitano*;
- 3) **di stabilire:**
 - a) che la stazione **non è autorizzata** all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **VT0166E**
 - c) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2013;
 - d) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2013;
 - e) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;

- f) che il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.1.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
- a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno:
 - le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del citato D.M. n. 403/2000;
 - l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici, impiegati nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del citato D.M. n. 403/2000;
 - a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo) rilasciati dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, ed a conservare i predetti moduli per almeno tre anni;
 - a rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
 - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall'intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
 - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
 - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
 - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio l'immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
 - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio, la sostituzione del medico veterinario che garantisce la regolarità del prelievamento e dell'utilizzazione del materiale seminale equino fresco, qualora la stazione sia stata autorizzata in merito;
 - ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
 - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
 - a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati alla monta, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
 - a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
 - a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
 - ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.

- 4) **di revocare** la propria Determinazione sopra richiamata n. C0349 del 24 febbraio 2006, e, per l'effetto, di **annullare** il codice identificativo VT0153E;
- 5) **di incaricare** l'Area "Filiera Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, che provvederà a notificare la stessa a Blattler Susanna in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini